

GIANNI AMBROSIO VESCOVO DI PIACENZA-BOBBIO

Prot. Nº 808

Visto il can. 1281 § 2 del Codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 e successive modifiche della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici e il Collegio dei Consultori in data 27.11.2019, con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

- 1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
- 2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 10.000 (un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1);
- 3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
- 4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
- 5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
- 6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- 7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
- 8. l'esecuzione di lavori di costruzione di nuove strutture di qualunque valore;
- 9. l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo o straordinaria manutenzione il cui valore superi € 10.000, oppure quando il costo dei lavori superi del 30% il preventivo approvato;
- 10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale indipendentemente dal loro valore;
- 11. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;

- 12. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo, cooperative consortili di qualsiasi genere, nonché la costituzione di associazione in partecipazione;
- 13. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
- 14. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
- 15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- 16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o l'opposizione ad esse;
- 17. la stipula di convenzioni e atti d'intesa con enti pubblici e privati;
- 18. la stipula di contratti di locazione o cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali destinati all'uso strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- 19. la stipula di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore;
- 20. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale, fatta eccezione per i familiari del clero e il personale di servizio;
- 21. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Si stabilisce che in mancanza dell'autorizzazione ne risponderà personalmente l'amministratore che non ha ottemperato.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli affari economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 11, 12, 13, 15, 16 e 21. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, 14 e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Piacenza, dal Palazzo vescovile, lì 2 dicembre 2019

il Vescovo diocesano

Jiam' Austros

il Cancelliere vescovile

Poggi don Mario